



# Rischio biologico

# Coronavirus

## Titolo X D.Lgs. 81/08

ID 10243 | Rev. 8.0 del 11.04.2020

## Changelog

### Update 8.0 del 11.04.2020

Nella Rev. 8.0 è stato:

- Revisionato l'intero documento in accordo [DPCM 10 Aprile 2020](#)
- Aggiunto [DPCM 10 Aprile 2020](#)
- Aggiunto Capitolo I.3 Distanza interpersonale

### Update 7.1 del 03.04.2020

Nella Rev. 7.1 è stato aggiunto:

- estratto "[Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19](#)" OSHA
- [DPCM 01 Aprile 2020](#)
- aggiunto capitolo 5 "Valutazione del Medico Competente"

### Update 7.0 del 29.03.2020

Nella Rev. 7.0 è stato aggiunto:

- Aggiunta Sezione D. Attività ambientale/rifiuti
- [Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti](#)
- Aggiunta Sezione 5.3.1 mascherine chirurgiche EN 14683
- Aggiornato Metodo di stima del livello di rischio

### Update 6.1 del 26.03.2020

Nella Rev. 6.1 è stato aggiornato:

- Elenco attività sospese di cui al [Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020](#)
- [DPCM 22 Marzo 2020](#)
- [DPCM 8 Marzo 2020](#)

Aggiunto:

- [Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020](#)

### Update 6.0 del 23.03.2020

Nella Rev. 6.0 è stato aggiornato:

- Elenco attività sospese di cui al [DPCM 22 Marzo 2020](#)
- [DPCM 8 Marzo 2020](#)

Aggiunto:

- [DPCM 22 marzo 2020](#)

### Update 5.0 del 21.03.2020

Nella Rev. 5.0 sono stati aggiunti:

- Modello di matrice per la stima del rischio (p. 1.1)
- [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica](#) (p. 3.1)

- [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili \(p. 3.2\)](#)

#### Update 4.1 del 18.03.2020

Nella Rev. 4.1 si precisa che per il coronavirus (agente biologico gruppo 2) non è prevista la comunicazione di cui all'Art. 269 c.1, in quanto il rischio biologico da coronavirus, non è legato all'attività che ne fa "uso", ma è un rischio biologico potenziale "nel contesto dell'organizzazione".

*Art. 269. Comunicazione*

*1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:*

- a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;*
- b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.*

...

#### Update 4.0 del 15.03.2020

Nella Rev. 4.0 è stato aggiornato il DPCM 8 Marzo 2020 alla luce dei provvedimenti:

- [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)
- [Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020](#)
- [D.P.C.M 11 Marzo 2020](#)
- [D.P.C.M. 8 Marzo 2020](#)

#### Update 3.0 del 12.03.2020

Nella Rev. 3.0 è stato aggiunto il [D.P.C.M 11 Marzo 2020](#) | Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il [D.P.C.M 11 Marzo 2020](#) dispone la sospensione di alcune attività ed un aggiornamento della valutazione del rischio di quelle non sospese finalizzato ad individuare nuove misure per la riduzione del rischio di esposizione ad agente biologico.

*[D.P.C.M. 11 Marzo 2020](#)*

...

*Art. 2*

*(Disposizioni finali)*

*1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.*

*2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#) e del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#).*

#### Update 2.0 del 08.03.2020

Nella Rev. 2.0 è stato eliminato il [D.P.C.M. 1° Marzo 2020](#) | [Ulteriori misure COVID-19](#) abrogato dal [D.P.C.M. 8 Marzo 2020](#) | [Ulteriori disposizioni attuative COVID 19](#) contenente nuove misure di prevenzione

nelle zone di epidemia e nel territorio nazionale. Le disposizioni del [D.P.C.M. 8° Marzo 2020 | Ulteriori disposizioni attuative COVID 19](#) producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

[D.P.C.M. 8 Marzo 2020](#)

Art. 5.

*Disposizioni finali*

*1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.*

*2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose. 3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020. 4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.*

*5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.*

**Update 1.0 del 02.03.2020**

Nella Rev. 1.0 è stato riportato il [D.P.C.M. 1° Marzo 2020 | Ulteriori misure COVID-19](#) con le misure di prevenzione nelle zone di epidemia e nel territorio nazionale.

# Azienda

## Valutazione rischio biologico Coronavirus Titolo X D.Lgs. 81/2008

### Art. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008

Data	Validità

Firme

Datore di Lavoro	RSPP	Medico Competente	RLS

Revisioni

Rev.	Data	Oggetto	Firma

## Indice

Premessa .....	7
A. Attività professionali e produttive non sospese .....	8
B. Attività del trasporto e della logistica .....	9
C. Attività cantieri edili (se non sospesi).....	9
D. Attività ambientale/rifiuti .....	10
1. Valutazione del rischio .....	15
1.1 Metodo di stima del livello di rischio.....	15
1.2 Metodo di stima OSHA.....	18
1.3 Applicazione Protocolli .....	20
2. Attività non sospese .....	21
2.1 Comunicazione sospensione attività .....	36
2.1.1 Modello attività commerciali al dettaglio .....	36
2.1.2 Modello attività produttive industriali e commerciali .....	38
2.1.3 Modello attività dei servizi di ristorazione.....	39
2.1.4 Modello attività dei servizi alla persona .....	40
3. Misure di Prevenzione e Protezione.....	41
3.1 Ulteriori Misure di prevenzione e protezione settore trasporti e logistica .....	55
3.2 Ulteriori Misure di prevenzione e protezione cantieri edili .....	67
3.3 Ulteriori Misure di prevenzione e sicurezza rifiuti .....	82
4. Valutazione del Medico Compete.....	86
5. Altre Istruzioni .....	90
5.1 Disinfezione locali .....	91
5.2 Misure di protezione DPCM 10 Aprile 2020 .....	93
5.3 Classificazione mascherine.....	94
5.3.1 Mascherine EN 14683 (cd chirurgiche).....	94
5.3.1.1 Validazione straordinaria ed in deroga dei DPI.....	96
5.3.2 Mascherine EN 149 .....	97
6. Conclusioni .....	100
Allegato I - Istruzioni istituzionali.....	101
I.1 Come lavarsi le mani .....	101
I.2 Opuscolo informativo Coronavirus Ministero della Salute.....	102
I.3 Distanza interpersonale.....	103
Allegato II – Normativa .....	104
Bigliografia .....	149

## Premessa

Il presente documento analizza il Rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed integra il Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) a seguito della diffusione del coronavirus (COVID-19) nel territorio nazionale, per la parte luogo di lavoro secondo il [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020](#).

Il datore di lavoro ai sensi dell'Art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 è tenuto alla valutazione di "tutti i rischi".

La specifica valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal titolo X.

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all'attività sia diverso da quello della popolazione generale.

Nell'ambiente di lavoro, il lavoratore è tenuto ad esempio a contatto con fornitori/clienti, a viaggi di lavoro, a interazione con soggetti potenzialmente infetti ecc. Tali interazioni nell'ambiente di lavoro modificano potenzialmente il livello di rischio COVID-19 nel luogo di lavoro.

Si applica quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08.

**Il Presente Modello di Valutazione è strutturato per tutte le attività "non sanitarie", e nei luoghi di lavoro "non sanitari". Seppur elaborato in accordo con norme e linee guida riconosciute, per le Attività Sanitarie strutturare un Documento specifico.**

L'EU OSHA ha precisato nel Documento [COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace](#), che "le misure contro il COVID-9 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro". L'OSHA US nella [Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19](#), ha strutturato una stima del rischio a livelli per diversi tipi di attività (riportata Sez. 1.2).

L'analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate a fronte delle indicazioni del [D.P.C.M. 10 Aprile 2020](#).

Si fa riferimento al [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#).

Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc.).

**Il rischio da agenti biologici deve essere contestualizzato "durante l'attività lavorativa" dell'organizzazione, e non può essere oggetto di generalizzazione per tutte le attività lavorative / tutte le "mansioni" di una attività lavorativa. Concentrare l'attenzione per tutto ciò che può essere "veicolo per il virus" durante l'attività lavorativa che viene svolta all'interno o all'esterno del perimetro aziendale. Inoltre la stessa azienda potrebbe essere interessata da "veicoli di virus" provenienti dall'esterno.**

È da precisare, inoltre, che alla data della presente, non sono state emanate specifiche disposizioni MLPS,

CSR o altri sul rischio biologico da coronavirus sulla epidemia in atto.

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del [D. Lgs. 81/08](#).

*Art. 266. Campo di applicazione*

*1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.*

...

Ai sensi del Titolo X s'intende per:

- a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;*
- b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;*
- c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.*

L'applicabilità, in merito al Coronavirus, del [D. Lgs. 81/08](#) ed in particolare dal Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020 per gli operatori a "contatto con il pubblico".

[Circolare n. 3190 del 03.02.2020](#)

...

*Min. Salute*

...

*OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.*

...

*Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente ([D. Lgs. 81/2008](#)), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.*

*Vedi Circolare completa in calce*

## A. Attività professionali e produttive non sospese

Per tali attività è adottato [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020](#).

Per tali attività, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito ai luoghi di lavoro, l'azienda adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente il coronavirus.

[Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020](#).

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11](#)



[marzo 2020](#), che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

## B. Attività del trasporto e della logistica

Per tali attività sono applicabili:

1. [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 \(generale\)](#).
2. [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020 \(specifico\)](#).

Per tali attività, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito ai luoghi di lavoro, l'azienda adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente il coronavirus.

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#) (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare **per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure**.

Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate e precisamente:

1. Settore aereo;
2. Settore autotrasporti merci;
3. Settore trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse
4. Settore ferroviario
5. Settore marittimo e portuale
6. Settore trasporto non di linea

Sono previsti adempimenti comuni in ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate.

## C. Attività cantieri edili (se non sospesi)

Per tali attività sono applicabili:

1. [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 \(generale\)](#).
2. [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili del 19 marzo 2020 \(specifico\)](#).

Per tali attività, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito ai luoghi di lavoro, l'azienda adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente il coronavirus.

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#) (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare

3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

Si precisa che per il coronavirus (agente biologico gruppo 2) non è prevista la comunicazione di cui all'Art. 269 c.1, in quanto il rischio biologico da coronavirus, non è legato all'attività che ne fa "uso", ma è un rischio biologico potenziale "nel contesto dell'organizzazione".

#### Art. 269. Comunicazione

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che **comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3**, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:
  - a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
  - b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.

#### Box aggiunto Rev. 4.1

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del [D. Lgs. 81/08](#) classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.



#### Allegato XLVI del [D. Lgs. 81/08](#)

[...]

Caliciviridae:

Virus dell'epatite E 3(\*\*)

Norwalk-Virus 2

Altri Caliciviridae 2

**Coronaviridae 2**

Filoviridae:

Virus Ebola 4

Virus di Marburg 4

Flaviviridae:

Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3

Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale 3(\*\*) V

Absettarov 3

Hanzalova 3

Hypr 3

Kumlinge 3

Virus della dengue tipi 1-4 3

Virus dell'epatite C 3(\*\*) D

# 1. Valutazione del rischio

## Sezione 1.1 modificata Rev. 7.0

### 1.1 Metodo di stima del livello di rischio

n.	Attività	Livello di rischio			
		NA	1	2	3
01	Attività con presenza di pubblico				
02	Attività di trasporto pubblico				
03	Attività di trasporto merci				
04	Attività ambientali/rifiuti				
05	Attività di cantieri				
06	Attività con frequenti incontri persone esterne				
07	Attività con possibili incontri persone esterne				
08	Attività senza incontri persone esterne				
09	Attività con impossibilità di mantenere la distanza di 1/1,5 m tra i lavoratori (*)				
10	Attività con impossibilità di mantenere costantemente la distanza di 1/1,5 m tra i lavoratori (*)				
11	Attività in cui è possibile mantenere costantemente la distanza di 1/1,5 m tra i lavoratori (*)				

#### Legenda

Rischio **3** (Rosso): Alto

Rischio **2** (Arancio): Medio

Rischio **1** (Giallo): Basso

**NP**: Non applicabile

#### Come applicare il metodo di stima

Fare un check su tutti i tipi di attività, considerando che ogni attività elencata ha un solo livello di rischio (1 o 2 o 3) se il check da origine a livelli di rischio diversi, prendere come riferimento il maggiore.

La presente matrice è strutturata essenzialmente sulla possibilità di contatti tra i lavoratori o lavoratori/personale esterno o pubblico. Non si sono prese in considerazioni matrici F/P in quanto di difficile applicazione.

Può essere considerata uno spunto per elaborazioni più articolate.

(\*) Il CTS del Governo, con nota 3 marzo 2020 e seguente [DPCM 4 marzo 2020](#), adottando le raccomandazioni dell'OMS ha formulato specifiche raccomandazioni (a carattere non normativo) contenenti misure aggiuntive da adottare in tutto il territorio nazionale per la durata di 30 giorni (e da rivalutare ogni 2 settimane in funzione dell'andamento epidemiologico), fra le quali rispettare la distanza interpersonale di **1 metro** nei contatti sociali.

## 1.2 Metodo di stima OSHA

### Sezione 1.2 aggiunta Rev. 7.1

Ai fini della definizione del livello di rischio può essere utile fare riferimento a quanto riportato nella [guida OSHA](#) sulla gestione dei luoghi di lavoro durante l'emergenza COVID-19.

Si prendano a riferimento solo i livelli di rischio per operatori non sanitari, per i quali il nostro documento è stato elaborato.

Secondo la guida, il rischio del lavoratore di esposizione professionale a SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, durante un focolaio può variare da molto alto a alto, medio o basso (attenzione). Il livello di rischio dipende in parte dal tipo di attività lavorativa, dalla necessità di avvicinarsi a meno di 1,8288 m (6 piedi) da persone che hanno o che sono probabilmente infette da SARS-CoV-2 o dalla necessità di contatti ripetuti o prolungati con persone che sono, o sono sospette di essere, infette da SARS-CoV-2. Per aiutare i datori di lavoro a individuare le misure di sicurezza appropriate, l'OSHA ha suddiviso le attività lavorative in quattro livelli di esposizione al rischio: rischio molto alto, alto, medio e basso.

La piramide del rischio mostra i quattro livelli di rischio.



Fig. 1 - Occupational Risk Pyramid for COVID-19

#### Risk exposure levels OSHA

##### Very High Exposure Risk


Very high exposure risk jobs are those with high potential for exposure to known or suspected sources of COVID-19 during specific medical, postmortem, or laboratory procedures. Workers in this category include:

- Healthcare workers (e.g., doctors, nurses, dentists, paramedics, emergency medical technicians) performing aerosol-generating procedures (e.g., intubation, cough induction procedures, bronchoscopies, some dental procedures and exams, or invasive specimen collection) on known or suspected COVID-19 patients.
- Healthcare or laboratory personnel collecting or handling specimens from known or suspected COVID-19 patients (e.g., manipulating cultures from known or suspected COVID-19 patients).
- Morgue workers performing autopsies, which generally involve aerosol-generating procedures, on the bodies of people who are known to have, or suspected of having, COVID-19 at the time of their death.

##### High Exposure Risk

## 1.3 Applicazione Protocolli

### Sezione 1.3 modificata Rev. 8.0



## ATTIVITA' NON SOSPESSE

### ALLEGATO 1 - [DPCM 10 Aprile 2020](#) (attività non sospese - ndr)

#### Commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

### ALLEGATO 2 - [DPCM 10 Aprile 2020](#) (attività non sospese - ndr)

#### Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

**ALLEGATO 3 - [DPCM 10 Aprile 2020](#) (attività non sospese - ndr)**

- In verde nuovi codici ATECO inseriti dal [DPCM 10 Aprile 2020](#) in aggiunta a quanto previsto dal [DPCM 22 Marzo 2020](#) e dal [DM 25 Aprile 2020](#);
- in giallo codici ATECO con limitazioni;
- In viola correzioni/modifiche codici ATECO.

<b>ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri

## 2.1 Comunicazione sospensione attività

### Sezione 2.1 modificata Rev. 8.0

#### 2.1.1 Modello attività commerciali al dettaglio

Il modello è stata introdotto a seguito del [DPCM 11 Marzo 2020](#). Con l'entrata in vigore del [DPCM 10 Aprile 2020](#) smettono di produrre effetto:

- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020](#)

Nel caso di utilizzo del modello si dovrà far riferimento al DPCM in vigore al momento della comunicazione.

#### **Oggetto: Chiusura aziendale DPCM 11 Marzo 2020 | Emergenza Sanitaria Coronavirus**

A seguito della pubblicazione del DPCM 11 Marzo 2020 si dispone la sospensione attività in accordo a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1:

#### **ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)**

*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:*

*1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*

*Allegato 1*

**COMMERCIO AL DETTAGLIO**

*Ipermercati*

*Supermercati*

*Discount di alimentari*

*Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari*

*Commercio al dettaglio di prodotti surgelati*

*Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici*

*Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2)*

*Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati*

*Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)*

*Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico*

*Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari*

*Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione*

*Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici*



## 3. Misure di Prevenzione e Protezione

### Sezione 3 modificata Rev. 8.0

#### **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 (14 marzo 2020)**

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il [DPCM dell'10 Aprile 2020](#) prevede l'osservanza fino al 3 maggio 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Dal 14 Aprile al 3 Maggio 2020, con l'entrata in vigore del [DPCM 10 Aprile 2020](#) cessano di produrre effetti:

- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020](#)

## 1. INFORMAZIONE

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
01	- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.			
02	- In particolare, le informazioni riguardano o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria			
03	- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio			
04	- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)			
05	- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti			

## 3.1 Ulteriori Misure di prevenzione e protezione settore trasporti e logistica

### Sezione 3.1 modificata Rev.8.0

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

#### **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA (20 marzo 2020)**

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate e precisamente:

7. Settore aereo;
8. Settore autotrasporti merci;
9. Settore trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse
10. Settore ferroviario
11. Settore marittimo e portuale
12. Settore trasporto non di linea

Sono previsti adempimenti comuni in ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate.

Dal 14 Aprile al 3 Maggio 2020, con l'entrata in vigore del [DPCM 10 Aprile 2020](#) cessano di produrre effetti:

- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020](#)

## Adempimenti comuni ambito trasportistico, compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
01	Prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.)			
02	La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).			
03	Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri			
04	Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).			
05	Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.			
06	Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile			
07	Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.			
08	Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.			

## 3.2 Ulteriori Misure di prevenzione e protezione cantieri edili

### Sezione 3.2 modificata Rev.8.0

#### **Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili (19 marzo 2020)**

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il [DPCM dell'10 Aprile 2020](#) prevede l'osservanza fino al 3 Maggio 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID-19, e che per i cantieri, in relazione alla loro collocazione e tipologia, tali misure anche in coerenza con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL, CISL, UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE, raccomandano che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;
- siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
- si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

## 1. Informazione

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
<p>Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:</p>				
01	<p>il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota<sup>1</sup> – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;</p>			
02	<p>la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;</p>			
03	<p>l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);</p>			
04	<p>l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;</p>			
05	<p>l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS</p>			
<p>Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)</p>				

<sup>1</sup> La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

- 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
- 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
- 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

– di contribuire, attraverso un sistema di relazioni industriali attento alla cultura della salute e sicurezza degli operatori e dei cittadini ed alla partecipazione e trasparenza nei processi decisionali, alla realizzazione nelle aziende delle migliori prassi organizzative per garantire i livelli qualitativi di erogazione del servizio con la dovuta attenzione alla sicurezza dei lavoratori impiegati, in particolare favorendo l'uniformità delle misure adottate nei diversi ambiti locali.

**convengono :**

- di sottoscrivere il presente Protocollo, quale contributo del settore dei Servizi Ambientali, anche in attuazione del Protocollo 14 marzo 2020, e di favorirne la diffusione nei territori, per dare massima sicurezza all'attività lavorativa nell'ambito di un processo condiviso sia a livello nazionale che territoriale;
- di invitare il Governo , i Ministeri competenti, la Protezione Civile, le Regioni e l'ANCI a promuovere ogni azione che, partendo dalla specificità del servizio indispensabile per non aggravare l'emergenza sanitaria, consenta di garantire l'approvvigionamento dei dpi e di ogni altro bene necessario al pieno funzionamento della raccolta e degli impianti, richiedendo in particolare la possibilità di parificare le esigenze di approvvigionamento espresse dalle aziende dei servizi pubblici locali a quelle del comparto sanitario o della protezione civile, individuando soluzioni uniche per tutti, così come già opportunamente fatto in altre disposizioni di legge;
- di invitare le medesime Istituzioni a valutare la possibilità di sospendere le procedure di appalto già bandite, prorogando le attuali gestioni, per evitare di creare ulteriori criticità in questo delicato contesto quale conseguenza dell'avvicendamento tra operatori.

La presente intesa rappresenta la posizione unitaria e l'impegno comune delle parti sociali del settore nei confronti della lotta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e costituisce il documento al quale i soggetti interessati fanno riferimento nell'applicazione dei metodi di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori. Il presente Protocollo sarà suscettibile di integrazioni e modifiche periodiche alla luce degli sviluppi dell'emergenza epidemiologica.

Dal 14 Aprile al 3 Maggio 2020, con l'entrata in vigore del [DPCM 10 Aprile 2020](#) cessano di produrre effetti:

- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020](#)



Misure di prevenzione e contenimento				
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
a)	Sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili garantendo comunque la continuità dei servizi essenziali come individuato nelle prescrizioni legislative di emergenza;			
b)	Privilegiare, ove operativamente possibile, la modalità di lavoro del lavoro agile, limitando in maniera diffusa la presenza in azienda dei lavoratori addetti alle attività di tipo tecnico/amministrativo che vengono svolte normalmente in ufficio e che possono essere svolte in modalità a distanza;			
c)	Attivare l'utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti pregressi o maturati, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, previa consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 2 del CCNL 10 luglio 2016 e del CCNL 6 dicembre 2016, al fine di consentire ai dipendenti la cui prestazione non sia necessaria, neanche in modalità di lavoro agile, l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione e ridurre le attività non indispensabili;			
d)	Esauriti gli strumenti precedenti, per la riduzione delle attività non indispensabili attivare gli ammortizzatori sociali di legge, anche alla luce delle disposizioni emanate o emanande con riferimento all'emergenza COVID-19;			
e)	Esauriti gli strumenti precedenti, per la riduzione delle attività non indispensabili attivare gli ammortizzatori sociali di legge, anche alla luce delle disposizioni emanate o emanande con riferimento all'emergenza COVID-19;			
f)	Nell'organizzazione del lavoro, favorire al massimo il lavoro in singolo degli addetti e, ove non sia possibile, operare nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020 (distanza interpersonale di almeno un metro) e tenendo altresì conto delle indicazioni di cui all'art. 16, comma 1 del DL 17 marzo 2020, n. 18;			
g)	Chiedere alle Amministrazioni competenti la sospensione e/o limitazione di tutte le attività non essenziali e che comportino un contatto diretto fra operatore e cittadino, fermo restando che le operazioni che prevedano il contatto con l'utenza vanno condotte secondo le modalità di cui all'Allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020;			

## 4. Valutazione del Medico Competente

### Sezione 4 modificata Rev. 8.0

Riportare indicazioni Medico Competente in base al livello di rischio individuato ed in accordo con l'articolo 25, comma 1 [D.Lgs. 81/08](#).

---



---



---



---



---



---

#### [Nota del 1 Aprile 2020 – prot. 31263 ATS Bergamo](#)

**Oggetto: gestione della sorveglianza sanitaria in corso di pandemia da SARS-COV-2 in ambienti di lavoro non sanitari. Annullamento precedente nota del 29-02-2020.**

Considerata l'evoluzione dello scenario epidemiologico, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia di SARSCOV-2 e l'incremento del numero di casi di CoViD 19 presenti in Lombardia e in particolare in Provincia di Bergamo, si ritiene opportuno sollecitare l'adozione da parte delle aziende delle procedure per il contenimento dei contagi ed una più stretta collaborazione tra Datori di Lavoro e Medici Competenti per stabilire azioni strategiche di prevenzione che possono comprendere, tra l'altro, anche una revisione o una modifica dei protocolli di Sorveglianza sanitaria ed una diversa modalità di attuazione della stessa.

Si ricorda a tal proposito che il [Decreto 81](#), art.25 c.1 b) affida al Medico Competente il compito (obbligo) di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Sarà dunque il Medico Competente ad individuare le modifiche più opportune da apportare al piano di sorveglianza sanitaria, motivandole in base al livello di rischio applicabile alla singola azienda.

A tal proposito, può rappresentare un utile riferimento la classificazione del rischio di esposizione proposta nelle linee guida OSHA(1). Tali linee guida indicano la necessità di considerare che, nell'evoluzione dell'epidemia, il rischio di esposizione professionale dei lavoratori a SARS-CoV-2 può variare in modo consistente in base al tipo di attività produttiva, alla necessità per i lavoratori di dover operare a contatto ravvicinato con persone con infezione nota o sospetta o alla tipologia di contatti ripetuti o prolungati dei lavoratori con persone con infezione nota o sospetta. Per supportare i datori di lavoro nel definire ed adottare le misure di prevenzione più appropriate, l'OSHA ha suddiviso le attività lavorative in quattro livelli di esposizione: rischio MOLTO ALTO, ALTO, MEDIO e BASSO

#### **Rischio di esposizione molto alto (attività sanitaria non applicabile al Modello - ndr)**

Sono classificate a rischio di esposizione molto alto, le attività lavorative che comportano un alto potenziale di esposizione a fonti note o sospette di COVID-19 durante l'effettuazione di specifiche attività mediche, postmortem o di laboratorio. In questa categoria di rischio sono compresi:

- Operatori sanitari (ad es. Medici, infermieri, dentisti, paramedici, tecnici medici di emergenza) che eseguono procedure di generazione di aerosol (ad es. Intubazione, procedure di induzione della tosse, broncoscopie, alcune procedure odontoiatriche ed esami o raccolta di campioni invasivi) su COVID noto o

## 5. Altre Istruzioni

### Sezione 5 modificata Rev. 8.0

#### ELENCO POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE ANTICONTAGIO

ORGANIZZAZIONE ROTAZIONE DEL PERSONALE IN MODO DA RIDURRE LA PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIÙ PERSONE ALL'INTERNO DELLO STESSO AMBIENTE



FORNITURA GEL O PRODOTTI DISINFETTANTI PER LE MANI



AFFISSIONE CARTELLONISTICA INDICAZIONI CHE RICORDINO DI MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO PREVISTA DAL D.P.C.M 10 APRILE 2020



LIMITAZIONE TRASFERTE/SPOSTAMENTI



DIVIETO DI CONTATTI NON STRETTAMENTE NECESSARI CON FORNITORI/VISITATORI/ALTRO PERSONALE ESTERNO



LIMITAZIONE SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEI SITI



LIMITAZIONE ACCESSI SPAZI COMUNI (EVENTUALE CHIUSURA SPAZI COMUNI SE NON STRETTAMENTE NECESSARI: MENSE, LOCALI RIPOSO, ECC...)



## 5.2 Misure di protezione DPCM 10 Aprile 2020

### Sezione 5 modificata Rev. 8.0

#### [D.P.C.M. 10 Aprile 2020](#)

...

#### Art. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#), nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;
- d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
- e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla [direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1](#), sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
- g) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

...

#### Allegato 4 Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.




Fig. 1 - Sigla R "Resistenza spruzzi"

### Mascherine MD equiparate a DPI

Con il [decreto legge 17 marzo 2020 n. 18](#), all'art. 16 è riportato che **sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI)**, di cui all'articolo 74, comma 1, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81](#), le **mascherine chirurgiche reperibili in commercio**, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del [Decreto-Legge 2 marzo 2020 n. 9](#).

#### [Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18](#)

...

Art. 34. Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Tabella 2 - Penetrazione del materiale filtrante


Classificazione	Resistenza massima consentita		
	Inspirazione		Espirazione
	30 l/min	95 l/min	160 l/min
FFP1	0,6	2,1	3,0
FFP2	0,7	2,4	3,0
FFP3	1,0	3,0	3,0

Tabella 3 – Resistenza respiratoria



Figura 2 - Marcatura CE maschera facciale EN 149

## Come indossare la mascherina



Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso.

Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore

1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso.
2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.
3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.
4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.
5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta

Se si usa un respiratore senza valvola - espirare con decisione

Se si usa un respiratore con valvola - inspirare con decisione

Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono perdite d'aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta.

## 6. Conclusioni

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido **fino** ..... e comunque fino a quando non siano variate attività/mansioni dell'Azienda o apportate modifiche delle disposizioni applicate:

- [Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 | OSHA](#)
- [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)
- [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica](#)
- [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili](#)
- [Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti](#)
- [Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020](#)
- [Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020](#)
- [D.P.C.M. 22 Marzo 2020](#)
- [D.P.C.M. 11 Marzo 2020](#)
- [D.P.C.M. 8 Marzo 2020](#)
- [D.P.C.M. 01 Aprile 2020](#)
- [D.P.C.M. 10 Aprile 2020](#)

Data	Validità

Firme

Datore di Lavoro	RSPP	Medico Competente	RLS



# Allegato I - Istruzioni istituzionali

## I.1 Come lavarsi le mani



### Come lavarsi le mani con acqua e sapone?




**LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!**




Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo




il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



**WORLD ALLIANCE**  
for **PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.  
October 2006, version 1.



All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

## I.2 Opuscolo informativo Coronavirus Ministero della Salute





**nuovo coronavirus**

## Dieci comportamenti da seguire


- 1** Lavati spesso le mani
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112.
- 10** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: OMS, ECDC e ISS  
 © Istituto Superiore di Sanità • 24 febbraio 2020



## I.3 Distanza interpersonale

NEI CONTATTI SOCIALI DEVE  
ESSERE MANTENUTA UNA  
**DISTANZA INTERPERSONALE  
DI ALMENO 1 METRO**



Il CTS del Governo, con nota 3 marzo 2020 e seguente [DPCM 4 marzo 2020](#), adottando le raccomandazioni dell'OMS, ha formulato specifiche raccomandazioni (a carattere non normativo) contenenti misure aggiuntive da adottare in tutto il territorio nazionale per la durata di 30 giorni (e da rivalutare ogni 2 settimane in funzione dell'andamento epidemiologico), fra le quali rispettare la distanza interpersonale di **1 metro** nei contatti sociali.

L'OSHA US nel Documento [GUIDANCE ON PREPARING WORKPLACES FOR COVID-19](#), valuta una soglia di sicurezza minima tra i contatti interpersonali di 6 piedi (**182 cm ca**).

## Allegato II – Normativa

Dal 14 Aprile al 3 Maggio 2020, con l'entrata in vigore del [DPCM 10 Aprile 2020](#) cessano di produrre effetti:

- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020](#)

### [Circolare n. 3190 del 03.02.2020](#)

Min. Salute

A  
 PROTEZIONE CIVILE  
 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE  
 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO  
 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
 MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI  
 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
 ...  
 ecc

**OGGETTO:** Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

In proposito si rappresenta quanto segue. Situazione epidemiologica e valutazione del rischio Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo coronavirus, nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei.

I casi si sono verificati nella larghissima maggioranza nella Repubblica popolare cinese. Pochi casi sono stati segnalati in altri paesi, inclusa l'Italia, in gran parte in soggetti provenienti negli ultimi 14 giorni dalle zone colpite. La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona. Ulteriori studi sono in corso. I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie.

Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia.

Come riportato dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, la probabilità di osservare casi a seguito di trasmissione interumana all'interno dell'Unione Europea è stimata da molto bassa a bassa, se i casi vengono identificati tempestivamente e gestiti in maniera appropriata. La probabilità di osservare casi in soggetti di qualsiasi nazionalità provenienti dalla Provincia Cinese di Hubei è stimata alta, mentre è moderata per le altre province cinesi.

Presso il Ministero della salute è attivo un tavolo permanente con le Regioni per il monitoraggio continuo della situazione; sono in atto tutte le procedure per l'identificazione tempestiva e la gestione appropriata di casi sospetti, con procedure omogenee su tutto il territorio nazionale. Ulteriori informazioni operative



### Effetto del DPCM dal 14 Aprile al 3 Maggio 2020 / DPCM che perdono effetto

#### [DPCM 10 Aprile 2020](#)

#### ART. 8 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto **dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.**

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti:

- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020](#)
- [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020](#)

#### [DPCM 10 Aprile 2020](#)

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 marzo 2020, n. 13](#), successivamente abrogato dal [decreto-legge n. 19 del 2020](#) ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020](#), recante "Disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020](#), recante "Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020](#), recante "Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020](#), recante "Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020](#), recante "Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020](#), recante "Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#), recante "Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020](#), recante "Ulteriori disposizioni attuative del [decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020](#), recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Vista l'[ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020](#), recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'[ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il [decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020](#);

Visto l'articolo 2, comma 3, del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#), che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del [decreto-legge n. 6 del 2020](#), ovvero ai sensi dell'articolo 32 della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la [delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;


82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese <sup>3</sup>
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
98	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

#### Allegato 4 Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

#### Allegato 5 Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.



## PROTOCOLLO CONDIVISO REGOLAMENTAZIONE MISURE COVID-19 AMBIENTI DI LAVORO

**14 Marzo 2020**

Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#), che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

### **Premessa**

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero sia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.



Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

...

## **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19

e premesso che il [DPCM dell'11 marzo 2020](#) prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

### **1-INFORMAZIONE**



## **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA**

**20 Marzo 2020**

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

- prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.

Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).

- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.

- Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione

individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.

- Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.

- Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.

- Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.

- Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

## **ALLEGATO**

### **SETTORE AEREO**

- Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.

- Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.

### **SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI**

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.

- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi.

Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.

- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine.

- Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

### **SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE**

In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:



## **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI**

**(19 Marzo 2020)**

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19, e che per i cantieri, in relazione alla loro collocazione e tipologia, tali misure anche in coerenza con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL, CISL, UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE, raccomandano che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;
- siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
- si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

## 1- INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in **nota 1** – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

---

**1** La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il



## **Protocollo d'intesa Misure preventive anti-contagio COVID-19: Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro**

**(19 Marzo 2020)**

Il giorno 19 marzo 2020, le Parti sottoscritte Utilitalia, Cisambiente, LegaCoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Confcoopoperative, Fise Assoambiente e le OO.SS. Fp- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, in qualità di Parti stipulanti i CCNL 10 luglio 2016 e 6 dicembre 2016 per i servizi ambientali, si sono incontrate in modalità telematica per esaminare la difficile situazione che ha coinvolto il Paese a seguito dell'evoluzione dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19, con particolare riferimento alle misure da adottare nel settore del ciclo dei rifiuti, al fine di tutelare i lavoratori impiegati, garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale e contribuire al superamento dell'emergenza sanitaria.

### **Preso atto:**

- delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità che ha qualificato l'epidemia da COVID - 19 una pandemia e le ordinanze adottate in proposito del Ministro per la Salute;
- dello stato di emergenza disposto dal Governo sull'intero territorio nazionale e della necessità di osservare le misure urgenti adottate per il contenimento del contagio con i [DL 23 febbraio 2020, n. 6](#), [2 marzo 2020 n. 9](#), [9 marzo 2020 n. 14](#), [17 marzo 2020 n. 18](#) nonché di tutte le successive disposizioni attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del [23 febbraio 2020](#), [del 25 febbraio 2020](#), [del 1° marzo 2020](#), [del 4 marzo 2020](#), [dell'8 marzo 2020](#), [del 9 marzo 2020](#), [dell'11 marzo 2020](#);
- della natura di servizio pubblico essenziale del settore igiene urbana, come ha ricordato anche lo stesso Ministro dell'Ambiente nel ringraziare i lavoratori di tale comparto, "indispensabile per il Paese", per la loro professionalità e abnegazione sottolineando, al contempo, l'alta attenzione di tutto il Governo "a chi sta garantendo l'efficienza dei servizi ambientali".

### **Rilevata la necessità:**

- di tutelare la salute, come previsto dall'articolo 32 della nostra Costituzione, diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;
- di tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei loro familiari nella salvaguardia del servizio pubblico reso alla comunità, in quanto il servizio della raccolta e gestione dei rifiuti non può essere interrotto, in questo particolare momento, pena l'insorgere di ulteriori gravi conseguenze per la salute pubblica e per le stesse misure di contenimento della diffusione dell'epidemia in corso, nell'interesse di tutti i cittadini e del Paese;
- di garantire la disponibilità dei servizi erogati insieme alla sicurezza dei lavoratori impegnati "in prima linea" nell'erogazione dei servizi, e quindi tenuti a garantire la prestazione ordinaria anche in queste

condizioni di straordinaria difficoltà;

- di considerare prioritariamente, anche alla luce del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro promosso dal Governo e sottoscritto dalle rispettive Confederazioni, in data 14 marzo u.s. (d'ora in poi [Protocollo 14 marzo 2020](#)), le attività da svolgere in situ rispetto a quelle che possono essere svolte da remoto ovvero differite, proprio al fine di coniugare le menzionate esigenze di tutela della continuità dei servizi e della salute dei lavoratori; in tale ambito vanno consentiti anche gli spostamenti normalmente effettuati dai lavoratori per l'esecuzione del servizio assegnato (spostamenti tra cantieri) nonché per i sopralluoghi effettuati dai Responsabili per verificare lo svolgimento del servizio da parte del personale operativo;
- di ridurre il più possibile l'esposizione dei lavoratori al contagio anche per contribuire alla difficile sfida del contenimento del propagarsi del virus che il Paese responsabilmente sta compiendo;
- di evitare che il diffondersi del contagio tra i lavoratori possa mettere a rischio anche l'operatività legata ai servizi indispensabili;
- di curare, a tal fine, particolarmente l'attività lavorativa di coloro che sono chiamati a svolgere attività indispensabili, che operano oggi in contesti di estrema difficoltà;
- di contribuire, attraverso un sistema di relazioni industriali attento alla cultura della salute e sicurezza degli operatori e dei cittadini ed alla partecipazione e trasparenza nei processi decisionali, alla realizzazione nelle aziende delle migliori prassi organizzative per garantire i livelli qualitativi di erogazione del servizio con la dovuta attenzione alla sicurezza dei lavoratori impiegati, in particolare favorendo l'uniformità delle misure adottate nei diversi ambiti locali.

convengono:

- di sottoscrivere il presente Protocollo, quale contributo del settore dei Servizi Ambientali, anche in attuazione del [Protocollo 14 marzo 2020](#), e di favorirne la diffusione nei territori, per dare massima sicurezza all'attività lavorativa nell'ambito di un processo condiviso sia a livello nazionale che territoriale;
- di invitare il Governo, i Ministeri competenti, la Protezione Civile, le Regioni e l'ANCI a promuovere ogni azione che, partendo dalla specificità del servizio indispensabile per non aggravare l'emergenza sanitaria, consenta di garantire l'approvvigionamento dei dpi e di ogni altro bene necessario al pieno funzionamento della raccolta e degli impianti, richiedendo in particolare la possibilità di parificare le esigenze di approvvigionamento espresse dalle aziende dei servizi pubblici locali a quelle del comparto sanitario o della protezione civile, individuando soluzioni uniche per tutti, così come già opportunamente fatto in altre disposizioni di legge;
- di invitare le medesime Istituzioni a valutare la possibilità di sospendere le procedure di appalto già bandite, prorogando le attuali gestioni, per evitare di creare ulteriori criticità in questo delicato contesto quale conseguenza dell'avvicendamento tra operatori.

La presente intesa rappresenta la posizione unitaria e l'impegno comune delle parti sociali del settore nei confronti della lotta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e costituisce il documento al quale i soggetti interessati fanno riferimento nell'applicazione dei metodi di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori.

Il presente Protocollo sarà suscettibile di integrazioni e modifiche periodiche alla luce degli sviluppi dell'emergenza epidemiologica.

### **Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:**

#### **1. Partecipazione - Livello Nazionale**

Costituzione di un Comitato nazionale per l'applicazione e la verifica delle criticità legate all'emergenza e per l'attuazione della presente intesa

In considerazione della rilevanza del tema salute e sicurezza, ancor più in una fase di emergenza sanitaria quale quella che stiamo vivendo, le parti concordano di istituire un Comitato Nazionale con il compito di esaminare ed affrontare le tematiche relative a salute e sicurezza e consentire ai territori una gestione più informata e meno conflittuale.

Alle attività del Comitato, ove necessario, potranno essere chiamati a partecipare enti ed esperti in grado di fornire elementi di conoscenza ed impostare attività di ricerca utili al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del settore.

Il Comitato si pone come entità di mediazione di eventuali situazioni critiche e/o della richiesta di verifica della correttezza delle prassi in azienda adottate in relazione alle disposizioni del [Protocollo 14 marzo 2020](#) e della presente intesa.

## Bigliografia

- [1] [D.lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e sicurezza lavoro](#)
- [2] [Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 | OSHA](#)
- [3] [COVID-19: EU-OSHA guidance for the workplace](#)
- [4] [DPCM 01 Aprile 2020](#)
- [5] [Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020](#)
- [6] [Elenco attività sospese Coronavirus](#)
- [7] [DPCM 22 Marzo 2020](#)
- [8] [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)
- [9] [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica](#)
- [10] [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili](#)
- [11] [Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti](#)
- [12] [Guida produzione locale di formulazioni per il lavaggio delle mani raccomandate dall'OMS](#)
- [13] [Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020](#)
- [14] [DPCM 11 marzo 2020](#)
- [15] [Comunicazione sospensione attività lavorativa | DPCM 11 Marzo 2020](#)
- [16] [DPCM 9 Marzo 2020](#)
- [17] [DPCM 9 marzo: Sintesi misure Zona protetta](#)
- [18] [DPCM 9 Marzo 2020: autodichiarazione spostamento persone fisiche](#)
- [19] [DPCM 9 Marzo 2020: dichiarazione spostamento Datore di Lavoro](#)
- [20] [DPCM 8 Marzo 2020](#)
- [21] [DPCM 8 marzo: Sintesi misure Zona arancione](#)
- [22] [D.P.C.M. 1 marzo 2020](#)
- [23] [Raccomandazioni MLPS 2009: pandemia influenzale luoghi di lavoro](#)
- [24] [Coronavirus: Garante Privacy e raccolta dei dati Lavoratori](#)
- [25] [Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo](#)
- [26] [Nuovo Coronavirus: fonti di informazione](#)
- [27] [UNI EN 14683 | Requisiti maschere facciali uso medico marcate CE](#)
- [28] [Classificazione mascherine DPI NIOSH \(US\)](#)
- [29] [UNI EN 149:2009 | Marcatura CE semimaschere filtranti FFP](#)
- [30] [Decreto Cura Italia: validazione straordinaria dei DPI](#)
- [31] [DPCM 10 Aprile 2020](#)



## Fonti

GU

Ministero della Salute / Interno / Trasporti / Altri

OMS

UNI EN 149

UNI EN 14883

D.Lgs. 81/2008

Normativa collegata

## Collegati

[DPCM 10 Aprile 2020](#)

[Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 | OSHA](#)

[DPCM 01 Aprile 2020](#)

[Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020](#)

[Elenco attività sospese Coronavirus](#)

[DPCM 22 Marzo 2020](#)

[Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus](#)

[Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)

[Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica](#)

[Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili](#)

[Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti](#)

[Guida produzione locale di formulazioni per il lavaggio delle mani raccomandate dall'OMS](#)

[Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020](#)

[DPCM 11 marzo 2020](#)

[Comunicazione sospensione attività lavorativa | DPCM 11 Marzo 2020](#)

[DPCM 9 Marzo 2020](#)

[DPCM 9 marzo: Sintesi misure Zona protetta](#)

[DPCM 9 Marzo 2020: autodichiarazione spostamento persone fisiche](#)

[DPCM 9 Marzo 2020: dichiarazione spostamento Datore di Lavoro](#)

[DPCM 8 Marzo 2020](#)

[DPCM 8 marzo: Sintesi misure Zona arancione](#)

[D.P.C.M. 1 marzo 2020](#)

[Raccomandazioni MLPS 2009: pandemia influenzale luoghi di lavoro](#)

[Coronavirus: Garante Privacy e raccolta dei dati Lavoratori](#)

[Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo](#)

[Nuovo Coronavirus: fonti di informazione](#)

## Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
8.0	11.04.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisionato l'intero documento in accordo <a href="#">DPCM 10 Aprile 2020</a></li> <li>- Aggiunto <a href="#">DPCM 10 Aprile 2020</a></li> <li>- Aggiunto <b>Capitolo I.3 Distanza interpersonale</b></li> <li>- Eliminati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020</a></li> <li>- <a href="#">decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020</a></li> <li>- <a href="#">decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020</a></li> <li>- <a href="#">decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020</a></li> <li>- <a href="#">decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020</a></li> </ul> </li> </ul>
7.1	03.04.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunto estratto "<a href="#">Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19</a>" OSHA (p. 1.1)</li> <li>- <a href="#">DPCM 01 Aprile 2020</a></li> <li>- <a href="#">aggiunto capitolo 5 "Valutazione del Medico Competente"</a></li> </ul>
7.0	29.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunta Sezione D. Attività ambientale/rifiuti (D)</li> <li>- <a href="#">Protocollo per prevenzione e sicurezza dei lavoratori settore rifiuti (p. 3.3)</a></li> <li>- Aggiunta Sezione mascherine chirurgiche EN 14683 (p. 4.3.1)</li> <li>- Aggiornato Metodo di stima del livello di rischio (p. 1.1)</li> </ul>
6.1	26.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornato Elenco attività sospese di cui al <a href="#">Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020</a></li> <li>- Aggiunto <a href="#">Decreto Ministeriale 25 Marzo 2020</a></li> </ul>
6.0	23.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenco attività sospese di cui al <a href="#">D.P.C.M. 22 Marzo 2020</a></li> <li>- aggiornato <a href="#">D.P.C.M. 8 Marzo 2020</a></li> <li>- Aggiunto <a href="#">D.P.C.M. 22 marzo 2020</a></li> <li>- Aggiunta Sezione 2 e altre</li> </ul>
5.0	21.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodo di stima del livello di rischio (p. 1.1)</li> <li>- <a href="#">Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica (p. 3.1)</a></li> <li>- <a href="#">Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 cantieri edili (p. 3.2)</a></li> </ul>
4.1	18.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Precisazioni su D.Lgs. 81/2008 Art. 269. Comunicazione</li> </ul>
4.0	15.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</a></li> <li>- <a href="#">Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020</a></li> </ul>
3.0	11.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">DPCM 11 marzo 2020   Ulteriori disposizioni attuative COVID-19</a></li> </ul>
2.0	08.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">D.P.C.M. 8 Marzo 2020   Ulteriori disposizioni attuative COVID-19</a></li> </ul>
1.0	02.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">D.P.C.M. 1° Marzo 2020   Ulteriori misure attuative COVID-19</a></li> </ul>
0.0	26.02.2020	---

**Note Documento e legali**

Certifico Srl - IT | Rev. 8.0 2020

©PDF/DOC Abbonati

ID 10243 | 11.04.2020

Permalink: <https://www.certifico.com/id/10243>

[Policy](#)

